



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 109/2015
Del 14/04/2015
Dep. 14/04/2015
Fasc. Nr. 1036/2014 R.G.
Cron. Nr. 914/2015

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al
n. 1036 del Ruolo Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso
da

[REDACTED]
elettivamente domiciliata [REDACTED] so
e nello studio dell'avv. [REDACTED] Magnani e rappresentata e
difesa dall'avv. [REDACTED] da procura a margine del
ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della [REDACTED]
presso l'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a ministero notaio Castellini del
23.12.2011 n. 7778 rep.

RESISTENTE

[REDACTED]

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Roma via [REDACTED] e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

RESISTENTE CONTUMACE

In punto a : Opposizione all'intimazione di pagamento

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 aprile 2015

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 aprile 2015

Il procuratore di Equitalia Centro spa ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 aprile 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione depositato in data 30 settembre 2014 regolarmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS e l'Equitalia Centro spa per chiedere che venisse preliminarmente sospesa l'esecuzione dell'intimazione di pagamento emessa da Equitalia Centro spa e venisse dichiarata la nullità della cartella esattoriale [REDACTED] per nullità

della notifica e che venisse dichiarato prescritto il credito riportato nell'intimazione di pagamento e per l'effetto la stessa fosse annullata e fosse annullata la cartella di pagamento con ogni provvedimento conseguenziale.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria di costituzione depositata in data 21 novembre 2014 l'Inps chiedendo il rigetto dell'opposizione per motivi che spiegava.

Si costituiva con memoria depositata in data 27 novembre 2014 Equitalia Centro spa chiedendo in via preliminare che atteso l'avvenuto annullamento definitivo dell'intimazione di pagamento e la sospensione a tempo indeterminato della cartella esattoriale venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e nel merito nella denegata ipotesi di rigetto della domanda preliminare che venisse rigettata l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.

Domandava che in ogni caso venisse accertata la correttezza della condotta dell'agente della riscossione e conseguentemente venisse respinta ogni domanda avanzata nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto e affinché venisse manlevata e tenuta indenne Equitalia Centro spa da ogni conseguenza pregiudizievole.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Scci spa nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti.

La causa veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. all'odierna

udienza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il credito portato dalla cartella esattoriale n. 095220030000248461000 risulta prescritto dal momento che la stessa è stata notificata in data 4 marzo 2004 e l'intimazione di pagamento in data 9 luglio 2014 e l'Inps non ha provato che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione.

Del resto la stessa Equitalia Centro spa nel suo atto dichiara: "preso atto dell'intervenuta prescrizione del credito ..."

Ne consegue, pertanto, che l'opposizione deve essere accolta e dichiarata la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 095220030000248461000.

Si ritiene che stante il comportamento processuale di Equitalia Centro spa che ha provveduto subito dopo la notifica del ricorso all'annullamento dell'atto di intimazione e sospeso la cartella debbano essere compensate le spese giudiziali tra questa e parte ricorrente.

Analogamente stante la contumacia vanno compensate le spese giudiziali tra parte ricorrente [redacted] spa.

Le spese tra parte ricorrente e l'Inps che nonostante Equitalia avesse riconosciuto la maturata prescrizione ha insistito per il rigetto del ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 1036/2014 così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiarata la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 095 2003 0000248461 000.
- 2) Compensa le spese giudiziali tra [redacted] Benedetta e Equitalia Centro spa
- 3) Compensa le spese giudiziali tra [redacted] Benedetta e [redacted]
- 4) Condanna Inps in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a [redacted] le spese processuali che liquida, nella somma di euro 2000,00 oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Reggio Emilia, 14 aprile 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

